

CONCETTO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DI SOSTEGNO PEDAGOGICO NEL CANTON GRIGIONI

di Larissa Wild Suà

**Rivista del Servizio di sostegno pedagogico della scuola media,
no. 18, gennaio 2000, pag. 67-70**

Introduzione

L' art. 26 della legge scolastica - relativo alle classi ridotte - recita:

"Nelle classi ridotte vengono istruiti e aiutati quei ragazzi che in seguito a ritardi della crescita, disturbi del comportamento o dell'apprendimento nonché a impedimenti nella facoltà d'imparare non sono all'altezza delle esigenze essenziali della scuola elementare o di avviamento pratico e che quindi sono soggetti a insuccessi e pretese eccessive, pur non adempiendo i presupposti per la frequenza di una scuola speciale nel senso della legge sugli handicappati.

Si cercherà di rendere possibile l'integrazione degli scolari delle classi ridotte nella scuola elementare e di avviamento pratico.

Le classi ridotte possono essere gestite quali classi introduttive, di sostegno e ausiliarie. Questi tipi possono essere combinati tra di loro. Dove la gestione di una classe ridotta a causa del numero troppo esiguo di scolari e per motivi geografici/tecnici di trasporto non è possibile, con il permesso del Dipartimento possono essere consentite anche forme miste con classi regolari."

Obiettivo del sostegno pedagogico

Nell'ottica dell'articolo 26 e in considerazione della particolare situazione delle Valli, l'obiettivo della scuola di sostegno è quello di

- recuperare e sostenere l'allievo nell'acquisizione delle abilità e delle motivazioni fondamentali dell'apprendimento, mantenendo l'allievo per la maggior parte delle lezioni nel gruppo originale dei coetanei, quale espressione di accettazione dell'allievo stesso pur con le sue difficoltà;
- sostenere l'insegnante titolare nell'analisi della relazione e della comunicazione che si sono rivelate disturbate;
- coinvolgere i genitori in un discorso costruttivo sulle difficoltà del bambino e sostenerli nel lavoro di collaborazione con le realtà scolastiche.

SCOLARI CHE POSSONO (DEVONO) FRUIRE DEL SOSTEGNO

Possono (devono) fruire del sostegno quei ragazzi che pur non adempiendo i presupposti per la frequenza di una scuola speciale non sono all'altezza delle esigenze essenziali della scuola elementare o di avviamento pratico e sono quindi soggetti a insuccessi e pretese eccessive a causa

- di ritardi della crescita,
- di disturbi del comportamento o dell'apprendimento,
- di impedimenti nella facoltà d'imparare

SCOLARI CHE NON POSSONO FRUIRE DEL SOSTEGNO

Non possono fruire del sostegno, a meno che siano dati i presupposti precedentemente elencati (ma devono essere aiutati in contesti diversi)

- scolari allogliotti,
- scolari che necessitano di una istruzione speciale in base alla Legge sulla promozione degli handicappati,
- scolari con problemi di dislessia e discalculia,
- scolari che necessitano di terapie logopediche

ASSEGNAZIONE ALLA SCUOLA DI SOSTEGNO

1. Il docente titolare (eventualmente l'insegnante della scuola dell'infanzia) informa i genitori.
2. Con l'accordo dei genitori il docente titolare annuncia il ragazzo al consulente scolastico per gli accertamenti. L'annuncio al consulente scolastico può avvenire anche da parte dei genitori, dei Consigli scolastici, del medico scolastico.
3. Il consulente scolastico formula una proposta (possibilmente condivisa dai genitori) all'indirizzo del Consiglio scolastico (dei Consigli scolastici). Nel processo di valutazione il consulente si vale del consiglio dei maestri direttamente interessati.
4. Sulla base della proposta scritta del consulente scolastico, il Consiglio scolastico decide l'assegnazione alla scuola di sostegno dopo aver ascoltato il rappresentante legale del ragazzo e i maestri direttamente interessati.

NUMERO DI LEZIONI

Il numero di lezioni che lo scolaro seguirà nella scuola di sostegno è in funzione delle specifiche difficoltà. Il numero di lezioni, proposto dal consulente scolastico in accordo con i maestri interessati, è di regola compreso tra le 4 e le 10 ore settimanali.

REINTEGRAZIONE NELLA CLASSE DI RIFERIMENTO

La frequenza della scuola di sostegno dipende dalle specifiche difficoltà dello scolaro. Il rappresentante legale del ragazzo, il maestro di sostegno e il maestro titolare possono proporre al Consiglio scolastico competente per la classe di sostegno la reintegrazione nella classe di riferimento.

Di regola il Consiglio scolastico prenderà la decisione dopo aver ascoltato il consulente scolastico.

COMPITI DELL'INSEGNANTE DELLA CLASSE DI RIFERIMENTO

L'insegnante titolare, che è il responsabile principale della promozione scolastica,

- d'accordo con i genitori, annuncia il ragazzo al consulente scolastico per i necessari accertamenti;
- insegna nella classe in conformità al programma d'insegnamento e con particolare riguardo per i ragazzi la cui formazione si svolge fuori dalla classe di riferimento;
- individualizza e differenzia opportunamente l'insegnamento nella classe di riferimento;
- in collaborazione con il maestro della scuola di sostegno, valuta lo scolaro di sostegno e provvede all'iscrizione nella pagella in base alle relative norme;
- collabora strettamente con gli insegnanti delle classi ridotte;
- propone al consulente scolastico, d'accordo con il maestro di sostegno, l'aumento o la riduzione delle lezioni di sostegno nonché l'eventuale reintegrazione nella classe di riferimento;
- tiene conto, nel suo insegnamento, delle esigenze degli scolari delle classi ridotte;
- collabora strettamente con i genitori nell'intento di ottimizzare l'insegnamento;
- aiuta i ragazzi che frequentano le classi ridotte anche nell'ambito emozionale, mirando ad un'integrazione attiva dei ragazzi sia nella classe, sia nella società.

COMPITI DEL MAESTRO DI SOSTEGNO

Il maestro di sostegno, che è corresponsabile della formazione scolastica dei singoli ragazzi o dei gruppi di ragazzi,

- in collaborazione con il maestro titolare, pianifica l'insegnamento che svolge poi con lo scolaro o con il gruppo di scolari,
- osserva globalmente l'alunno facendo le dovute annotazioni,
- mette a punto e verifica continuamente i piani di promozione individuale,

- discute i singoli casi con l'insegnante titolare, con eventuali terapeuti, con il consulente scolastico e con l'ispettore scolastico come pure con le autorità interessate,
- propone al consulente scolastico, d'accordo con il maestro titolare, l'aumento o la riduzione del numero delle lezioni di sostegno, nonché l'eventuale reintegrazione nella classe di riferimento,
- mantiene uno stretto rapporto con i genitori, privilegiando gli aspetti scolastici

COMPITI DEL CONSULENTE SCOLASTICO

Il consulente scolastico

- si occupa dei necessari accertamenti sulla base delle segnalazioni,
- discute con i genitori le misure possibili,
- propone al Consiglio scolastico (ai Consigli scolastici) le misure da adottare, quantificando il numero di lezioni necessarie,
- per quanto necessario ed opportuno discute queste misure con i diretti interessati (maestro di ruolo, docente di sostegno, terapeuti, ispettore, autorità scolastiche, ecc.),
- segue secondo le necessità i singoli allievi, verificando periodicamente con gli insegnanti direttamente interessati, con eventuali terapeuti e se necessario, con i genitori, le misure adottate,
- vaglia le proposte di aumento o di riduzione del numero di lezioni, nonché le proposte di reintegrazione, comunicando la decisione al competente Consiglio scolastico,
- informa i genitori in merito agli aspetti di ordine psicologico del ragazzo,
- è a disposizione quale consulente dei genitori, degli insegnanti e delle autorità scolastiche.

COMPITI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO

Al Consiglio scolastico, secondo l'art. 61 della legge scolastica, competono la direzione della scuola e la vigilanza sulla stessa. In questo contesto cura le pratiche amministrative; in maniera specifica, su proposta del consulente scolastico, decide l'assegnazione degli scolari alla scuola di sostegno nonché la reintegrazione nella classe di riferimento. Approva, su proposta del consulente scolastico e degli insegnanti di sostegno, il piano delle lezioni (gruppi, sedi, ecc.). Si premura affinché anche per la scuola di sostegno siano a disposizione locali adatti e i mezzi didattici necessari.

COMPITI DELL'ISPETTORE SCOLASTICO

L'ispettore promuove e sorveglia l'insegnamento in tutti i settori della scuola popolare ai sensi dell'Ordinanza sulle ispezioni; vigila pure sulle misure pedagogico-terapeutiche ai sensi della legge sugli handicappati. L'ispettore è a disposizione quale consulente dei genitori, degli insegnanti, dei terapeuti e delle autorità scolastiche.

Il successo delle misure adottate nella classe di sostegno dipende dalla fattiva collaborazione di tutti gli interessati!

VALUTAZIONE DEGLI SCOLARI

La valutazione dello scolaro che frequenta la classe di sostegno integrata deve essere fatta in comune dall'insegnante titolare e dal maestro di sostegno. La responsabilità spetta ad entrambi. L'insegnante titolare provvede all'iscrizione nella pagella. L'assegnazione di uno scolaro alla classe di sostegno, rispettivamente la reintegrazione nella classe di riferimento, devono apparire nell'attestato.

Sia nella classe ridotta tradizionale che nella classe di sostegno, la promozione dello scolaro costituisce la regola. In questo contesto occorre dare maggior peso alle esigenze individuali dello scolaro che non al raggiungimento degli obiettivi annuali minimi della classe. Gli scolari di una classe di sostegno dovranno pertanto essere obbligati a ripetere una classe solamente se sono date particolari premesse pedagogiche. La formulazione "promosso per la X. classe di sostegno" è permessa.

In base all'art. 14 dell'Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica cantonale, spetta al Consiglio scolastico decidere se le valutazioni nella pagella vengono formulate a parole o con i numeri. Dalla pagella deve apparire in quali lezioni lo scolaro ha fruito del sostegno. Nelle materie nelle quali lo scolaro della classe di sostegno ha raggiunto gli obiettivi di classe può essere valutato come degli altri scolari; nelle altre materie è opportuno ricorrere ad una valutazione verbale.